



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale  
Area Armi ed Esplosivi – Settore I

557/B.15371.12982(10)8

Roma,

01 DIC. 2003

Rif. prot. n. 555/20030009040 – Area 1bis del 11.7.03

**OGGETTO:** Riconoscimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.  
**QUESITO.**

ALL'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI  
L'AQUILA

Con riferimento alla nota a margine indicata, codesto Ufficio ha chiesto di conoscere l'avviso dello scrivente in merito all'adozione della revoca della qualità di Agente di P.S. nei confronti di vigili urbani ai quali, su segnalazione del Sindaco, sia stata ritirata l'arma in dotazione, per problemi psicofisici incompatibili con il porto di pistola.

Al riguardo si osserva che l'art. 5, 2° comma della legge n. 65/86 subordina l'attribuzione della qualifica in argomento esclusivamente all'assenza di determinate circostanze ostative: godimento dei diritti civili e politici, non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

Il successivo 3° comma stabilisce che il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di p.s. nei confronti degli operatori della polizia municipale, quando accerti il venir meno di alcuno dei requisiti citati.

In forza di tali norme risalta il carattere vincolato della potestà prefettizia connesso sia all'adozione del provvedimento di riconoscimento della qualifica di agente di p.s., sia per quel che riguarda la revoca della stessa.



# Ministero dell'Interno

Pertanto si ritiene che, laddove sussistano i requisiti personali summenzionati, non esista alcun tipo di "automatismo" tra il ritiro della dotazione dell'arma e la revoca della qualifica di agente di p.s. per gli addetti al servizio di polizia municipale.

Per le ragioni anzidette, può ritenersi possibile il rilascio della qualifica di agente di p.s. anche nei confronti di quei dipendenti che difettano dei requisiti psicofisici previsti dalla legge (D.M. Sanità 28.4.1998, in relazione all'art. 2 del D.M. 4.3.1987 n. 145) a condizione però che il Prefetto faccia apposita comunicazione al Sindaco con cui venga precisato che quel determinato vigile urbano non dovrà essere destinato a servizi per i quali i regolamenti comunali prevedano l'armamento dei dipendenti addetti.

Appare opportuno soggiungere, per completezza – con riferimento agli appartenenti alla Polizia Municipale in possesso dei requisiti psicofisici richiesti dalla legge per il porto dell'arma in dotazione, i quali, come chiarito con circolare n. 559/C.237.12982(10)8 del 13.9.1992, non sono soggetti all'obbligo di denuncia dell'arma loro assegnata *in via continuativa* – che l'Autorità di P.S., ai sensi del 3° comma dell'art. 38 T.U.L.P.S., ha, comunque, facoltà "*di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'Ordine pubblico.*"

Ciò, anche per l'eventuale adozione del provvedimento di divieto di detenzione armi, ex art. 39 T.U. citato, finalizzato a prevenire tutti i possibili rischi discendenti dal fatto che "armi" possano essere detenute da chi, qualunque sia la veste pur occasionalmente rivestita, si ritiene possa abusarne.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
(Cazzella)

/ss